

# Articolo 180 - CdS

## Art. 180

### Possesso dei documenti di circolazione e di guida

**1.** Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè i seguenti documenti:

**a)** la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

**b)** la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

**c)** l' autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera, nonché un documento personale di riconoscimento;

**d)** il certificato di assicurazione obbligatoria.

**2.** La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sè la patente di guida prescritta, se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sè anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

**3.** Il conducente deve, altresì, avere con sè l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

**4.** Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sè la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

**5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.**

**6.** Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.

**7.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 23 a euro 92

**8.** Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia

per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'art.32 della legge 24 dicembre 1969, n.990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

Vedi anche:

17/07/2009

Codice della Strada

Articolo 376 - Regolamento di Attuazione

Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di polizia.